COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Numero 10 del 31-07-20

Oggetto: MODIFICA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SANITARIO (D.A.T.) E AP= PROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI GESTIONE

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 13:30, nella Residenza Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Dinardo Giuseppe assistito in qualità di segretario verbalizzante dal Dott. Equizi Enrico, Segretario comunale, ha adottato la deliberazione in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

hanno espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. nr. 267/2000, i rispettivi pareri.

C O M U N E D I C O S S I G N A N O
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 11 del 27 luglio 2020 di Deliberazione di Consiglio comunale del Commissario prefettizio

Organo e/o ufficio proponente: U.O. Servizi demografici e socio-culturali

Oggetto: **Modifica del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e approvazione del relativo Regolamento di gestione.**

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 14/04/2018 con la quale il Comune di Cossignano ha istituito il proprio registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e del relativo Disciplinare applicativo di gestione, per cui si rende necessario adottare alcune modifiche in relazione ad alcune essenziali modifiche normative;

Richiamata la normativa in materia:
- l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'articolo 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina firmato ad Oviedo il 4/4/1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 28/3/2001 n. 145 dispone che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione»;
- il Codice di deontologia medica che prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;
- la legge 22 dicembre 2017, n. 219: "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" che in particolare all'art. 4 comma 6 della legge 219/2017 prevede, che le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) si possano fare: "per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito".

- il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168: "Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)", che con le successive istruzioni dello stesso Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno che ne disciplinano il procedimento di raccolta ed eventuale invio alla banca dati centrale;

Considerato che l'art. 7 comma 3 del suddetto DM 168/2019, prevede che "[…] i comuni di afferenza degli ufficiali di stato civile […] sono titolari del trattamento dei dati dagli stessi raccolti" sia dei disponenti che dei loro fiduciari, che comunque dovranno dare esplicito consenso al trattamento come si evince esplicitamente dai moduli resi disponibili dal Ministero della Salute;

Rilevato, pertanto, che il Comune deve provvedere alla modifica del registro e ad approvare un nuovo regolamento, per renderlo conforme alle nuove norme, dando all'ufficio di stato civile le indicazioni necessarie per la sua gestione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui alla presente proposta di deliberazione;

- di dare atto che il già istituito "Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)", deve essere modificato per renderlo conforme alle nuove norme e alle procedure centralizzate del Ministero della Salute ;

- di demandare la gestione di quanto qui approvato all'ufficio di Stato Civile, dando atto che:
a) il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovraintenda l 'attuazione;
b) la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione, come richiamato in premessa, sarà svolta dall'ufficiale di stato civile già delegato dal Sindaco, senza alcuna necessità di apposita ulteriore delega;
c) nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad alcun dipendente, la funzione dellesercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà le funzioni quale ufficiale di governo;

- di approvare il "Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)", Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di approvare lo schema del registro comunale, compresa tutta la modulistica ivi richiamata ma non allegata, Allegato 2 alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il registro attualmente in uso venga chiuso alla data del 01/02/2020, giorno in cui è entrato in vigore il già richiamato DM 10 dicembre 2019, n. 168, che disciplina in modo diverso sia la titolarità dei trattamenti di dati personali che le modalità di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale;

- di dare atto che, come previsto nel suddetto regolamento, l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire il consenso informato di tutti i disponenti e fiduciari lì registrati al fine del loro inserimento all'interno della banca dati nazionale; laddove detto consenso informato non sarà prestato nei tempi e modi di cui al decreto ministeriale, il registro, con le schede registrate fino al 01/02/2020 e il relativo materiale allegato, fino a detta data, quali le dichiarazioni e le buste con le DAT siano secretati ed esclusi da qualsiasi tipo di accesso, fatta salva apposita istanza degli interessati e dei loro fiduciari al fine di ottenere la restituzione del materiale o il loro trasferimento nel nuovo registro che avrà decorrenza dal 01/02/2020 ;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'U.O. Servizi Demografici e che lo stesso potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo;

- di procedere all'inserimento del nuovo regolamento nell'apposita raccolta on-line di Amministrazione trasparente e di procedere ad un'idonea campagna informativa a favore dei cittadini ;

- di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

VISTO DI REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gabriella Pieramici

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il Segretario com.le – dr. Enrico Equizi

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Il Segretario com.le – dr. Enrico Equizi

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:

- di dare atto che il già istituito "Registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)", deve essere modificato per renderlo conforme alle nuove norme e alle procedure centralizzate del Ministero della Salute ;

- di demandare la gestione di quanto qui approvato all'ufficio di Stato Civile, dando atto che:
a) il Sindaco quale ufficiale di governo ne sovraintenda l 'attuazione;
b) la funzione dell'esercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione, come richiamato in premessa, sarà svolta dall'ufficiale di stato civile già delegato dal Sindaco, senza alcuna necessità di apposita ulteriore delega;
c) nel caso in cui il Sindaco non avesse o non intendesse delegare le funzioni di ufficiale di stato civile ad alcun dipendente, la funzione dellesercizio della titolarità del trattamento dei dati personali in capo a questa amministrazione sarà esercitata dallo stesso Sindaco, o da chi ne avrà le funzioni quale ufficiale di governo;

- di approvare il "Regolamento di gestione del registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT)", Allegato 1 alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di approvare lo schema del registro comunale, compresa tutta la modulistica ivi richiamata ma non allegata, Allegato 2 alla presente proposta di deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;

- di disporre che il registro attualmente in uso venga chiuso alla data del 01/02/2020, giorno in cui è entrato in vigore il già richiamato DM 10 dicembre 2019, n. 168, che disciplina in modo diverso sia la titolarità dei trattamenti di dati personali che le modalità di trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale;

- di dare atto che, come previsto nel suddetto regolamento, l'ufficiale dello stato civile dovrà acquisire il consenso informato di tutti i disponenti e fiduciari lì registrati al fine del loro inserimento all'interno della banca dati nazionale; laddove detto consenso

informato non sarà prestato nei tempi e modi di cui al decreto ministeriale, il registro, con le schede registrate fino al 01/02/2020 e il relativo materiale allegato, fino a detta data, quali le dichiarazioni e le buste con le DAT siano secretati ed esclusi da qualsiasi tipo di accesso, fatta salva apposita istanza degli interessati e dei loro fiduciari al fine di ottenere la restituzione del materiale o il loro trasferimento nel nuovo registro che avrà decorrenza dal 01/02/2020 ;

- di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'U.O. Servizi Demografici e che lo stesso potrà apportare le modifiche ed integrazioni non essenziali che dovessero rendersi necessarie a tutti gli allegati qui approvati al fine di un loro puntuale utilizzo;

- di procedere all'inserimento del nuovo regolamento nell'apposita raccolta on-line di Amministrazione trasparente e di procedere ad un'idonea campagna informativa a favore dei cittadini ;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
f.to Dott. Dinardo Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Equizi Enrico

==========

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

1. è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-08-2020
   per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 25-08-2020

2. è divenuta esecutiva il giorno _____

   - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

   - ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. nr. 267/2000).

Dalla residenza municipale, lì 10-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Equizi Enrico

==========